

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.



18474-22

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI  
ALESSANDRO RANALDI  
ANNA LUISA ANGELA RICCI  
DANIELA DAWAN  
FABIO ANTEZZA

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 425/2022  
UP - 22/03/2022  
R.G.N. 16770/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di TRAPANI in sostituzione dell'avvocato (omissis) del foro di TRAPANI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa del COMUNE DI (omissis) che illustrando le conclusioni insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

E' presente l'avvocato (omissis) in sostituzione dell'avvocato (omissis) (omissis) del foro di TRAPANI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di (omissis), (omissis) e

(omissis) che illustrando le conclusioni insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

E' presente l'avvocato (omissis) in sostituzione dell'avvocato (omissis) del foro di MARSALA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di (omissis) S.A. che illustrando le conclusioni insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di TRAPANI in difesa di (omissis) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.11.2020, la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, con le forme del rito abbreviato, previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi A) e C) ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., ha assolto (omissis) (omissis) dalle condotte di cui al capo A) limitatamente ad (omissis) (alias (omissis) (omissis)) e da quella di cui al capo C), per insussistenza dei fatti, nonché da tutte le condotte di violenza sessuale di cui al capo B) per insussistenza dei fatti, ad eccezione di quella tenuta ai danni di (omissis) (alias (omissis) ), e ha rideterminato la pena nei confronti del (omissis) in anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. Ha, inoltre, applicato al prevenuto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ridotto l'importo del risarcimento nei confronti delle parti civili e condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, confermando nel resto l'appellata sentenza emessa dal GUP del Tribunale di (omissis) in data 30.10.2015.

1.1. Il procedimento trae origine da indagini che erano sfociate nel rinvio a giudizio del (omissis) per reati di concussione e di violenza sessuale commessi nei confronti di vari uomini extracomunitari, nei confronti dei quali l'imputato, facendo valere il suo ruolo di componente della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di (omissis) e quindi di pubblico ufficiale, abusando della sua autorità, li costringeva - secondo l'originaria ipotesi accusatoria - a compiere con lui atti sessuali.

1.2. Con sentenza del 14.12.2017, la Terza Sezione della Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, annullava con rinvio la (prima) sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo in data 7.4.2017, in relazione alle imputazioni di cui ai capi A) e C), relative ai reati di concussione, rinviando al giudice di merito al fine di procedere all'accertamento concreto delle caratteristiche di ogni episodio al fine di accertare la qualificazione del reato ex art. 317 cod. pen. - ritenendo in tal caso configurabile anche la fattispecie del reato sessuale - oppure ex art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), dovendosi in tal caso escludere l'elemento costringitivo proprio del reato di violenza sessuale.

1.3. La sentenza impugnata, nel rivalutare in sede di merito le caratteristiche di ogni singolo episodio oggetto di contestazione, ha escluso l'esistenza in capo a ciascuno straniero di un diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma sussidiaria di tutela internazionale. Tuttavia, ha osservato che gli stranieri erano portatori di un interesse al riconoscimento,

quantomeno, della protezione umanitaria, che avrebbe consentito loro di non essere "respinti" nel proprio paese d'origine e di ottenere un permesso di soggiorno. Ha, quindi, ritenuto configurabile per quasi tutti gli episodi, con la sola esclusione dei fatti relativi ad (omissis) (alias (omissis) ), il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. e non quello di concussione, cui è conseguita l'incompatibilità di tali episodi con le ipotesi di violenza sessuale oggetto di contestazione al capo B).

1.3.1. I giudici di appello hanno invece ritenuto la sussistenza della violenza sessuale da parte del (omissis) nei confronti degli stranieri (omissis) (alias (omissis) (omissis) ) e (omissis) avendo valutato in tal senso la repentinità delle condotte di violenza esercitate dal prevenuto nei confronti delle persone offese, con modalità che sono state reputate ben al di là della minaccia concussiva, ritenuta assorbita nel reato di violenza sessuale.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori del (omissis), lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. nei confronti di (omissis) (omissis) (alias (omissis) !).

Si deduce che le dichiarazioni della persona offesa esauriscono il compendio probatorio a sostegno della responsabilità dell'imputato e che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare in modo rigoroso ed analitico la credibilità ed attendibilità intrinseca del narrato, procedendo alla ricerca di riscontri esterni individualizzanti, stante l'intervenuta costituzione di parte civile di (omissis). Gli episodi descritti dalla persona offesa difettano di una precisa collocazione temporale, di una adeguata specificazione delle condotte minacciose patite dall'imputato e si caratterizzano per una incoerente descrizione del luogo ove gli atti della tentata violenza sessuale si sarebbero verificati. (omissis) neanche indica la fonte dalla quale avrebbe appreso che l'imputato lo avrebbe "calunniato" in commissione. Tali rilievi sono stati immotivatamente disattesi dalla Corte d'appello, che ha arbitrariamente qualificato le dichiarazioni rese da (omissis) come caratterizzate da "spontaneità, precisione, coerenza logica", senza tuttavia illustrare con adeguatezza e logicità le emergenze processuali ritenute determinanti per la formazione del proprio convincimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, non vi sono in atti intercettazioni ambientali e telefoniche degli episodi descritti da (omissis).

II) Vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione alle condotte poste in essere nei confronti di (omissis).

Si deduce che la penale responsabilità dell'imputato risulta affidata esclusivamente alla riproposizione integrale delle dichiarazioni della persona offesa. Anche in questo caso la conclusione della Corte d'appello risulta viziata, essendosi sottratta al doveroso vaglio in punto di credibilità ed attendibilità del dichiarante. La Corte territoriale ha omesso di motivare sulla specifica censura con cui si era osservato che le dichiarazioni della persona offesa si ponevano in insanabile contrasto con quanto dichiarato dall'interprete (omissis) nelle s.i.t. rese il (omissis) e riportate a pag. 127 della sentenza di primo grado. L'interprete aveva infatti dichiarato che l'imputato aveva semplicemente assunto un contegno anomalo, connotato da una fisicità eccessiva, ma non ha affatto confermato quanto riferito da (omissis), per cui non è vero che i fatti sarebbero avvenuti alla presenza dell'interprete, come affermato a pag. 26 della sentenza, con evidente travisamento della prova.

III) Violazione di legge con riferimento al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. nei confronti di (omissis) e di (omissis); difetto dell'elemento soggettivo.

Si deduce che il ragionamento della Corte distrettuale difetta di una adeguata indagine in ordine alla riconducibilità delle condotte al delitto in contestazione, anche in relazione alla ricorrenza dell'elemento soggettivo. Lo stesso (omissis) ha riferito di non aver assentito alle richieste dell'imputato e di averne percepito successivamente l'ostilità, cagionata proprio dalla mancata adesione all'approccio sessuale. Non risulta indagata l'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato di compiere un atto invasivo della libertà della sfera sessuale del destinatario. Analoghe considerazioni valgono per le condotte nei confronti di (omissis), che non recano indicazione alcuna in ordine ad un dissenso espresso o implicito agli atti asseritamente posti in essere dall'imputato. Parimenti superficiale è la disamina in ordine alla configurazione dell'abuso di autorità, scaturente unicamente dal dato formale della ricorrenza, in capo all'imputato, della qualifica di Pubblico Ufficiale, mentre occorre la dimostrazione della strumentalizzazione del proprio potere, realizzato attraverso una subordinazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta al rapporto sessuale.

IV) Difetto di motivazione in ordine al quarto e quinto motivo di appello, rispettivamente relativi al chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche e al riconoscimento del vizio parziale di mente, con espresso richiamo all'esistenza di un disturbo dell'umore bipolare, diagnosticato dal consulente tecnico di parte e dal reparto di psichiatria dell'ospedale di (omissis).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati, in quanto la sentenza impugnata motiva in maniera congrua e logica in ordine alla credibilità delle persone offese e in relazione alla configurabilità dei reati di violenza sessuale, commessi con abuso di autorità.

2. Va segnalato che alcune censure sollevate dal ricorrente erano già state risolte e superate dalla sentenza rescindente della Terza sezione penale della Corte di cassazione, con particolare riguardo all'episodio contestato relativo a (omissis), l'unico in cui era presente una testimone oculare, l'interprete (omissis), rispetto alle cui dichiarazioni si contesta la mancata corrispondenza delle stesse con quanto riferito dalla persona offesa. Sul punto specifico, la sentenza rescindente di questa Corte, nel disattendere la doglianza, aveva avuto già modo di osservare che dalla stessa descrizione dei fatti presente nell'imputazione *"l'interprete non è stata presente durante tutta l'evoluzione della condotta come contestata all'imputato, per cui di per sé il non avere narrato tutto quanto è stato invece raccontato dalla persona offesa non comporta un travisamento di prova"*; aveva poi aggiunto: *"d'altronde, se è vero che la interprete come teste non ha confermato integralmente neppure quanto sarebbe avvenuto finché ella era ancora presente, è altrettanto vero che la stessa ha dichiarato che a suo avviso la situazione era talmente imbarazzante che ne distoglieva lo sguardo"*.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato sull'episodio, richiamando la testimonianza della persona offesa e confermando che gli atti di violenza erano stati posti in essere in costanza di audizione, dunque nel pieno dell'esercizio delle funzioni del (omissis), con evidente abuso della sua qualità ed approfittando della obiettiva condizione di soggezione della vittima, sottoposta ad un esame da cui sarebbero dipese le sue sorti sulla permanenza in Italia o il suo respingimento nel paese di origine, alla presenza dell'interprete che era stata poi fatta allontanare con il pretesto di andare a prendere delle carte. In tale occasione, l'imputato aveva prima posto un dito nella bocca del giovane, per poi infilargli la mano sotto la maglietta e raggiungere gli organi genitali, per poi prendergli la mano e portarla verso i suoi genitali.

3. Quanto al motivo in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. nei confronti di (omissis) (alias (omissis))

(omissis)), si osserva che il percorso argomentativo della sentenza impugnata è immune da vizi logici rilevabili nella presente sede di legittimità.

I giudici di merito hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, avendo accertato che il racconto della giovane vittima era sovrapponibile per modalità e *modus operandi* a quanto riferito dalle altre persone oggetto di quello che gli stessi giudici palermitani hanno descritto come "morboso interesse" manifestato dal (omissis) per ciascuno di loro.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sull'episodio specifico non vi è stato alcun travisamento della prova sulle intercettazioni, atteso che la Corte di appello ha chiaramente spiegato che sull'episodio ai danni di (omissis) non vi era alcuna intercettazione. Tuttavia, nella valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie del giovane, i giudici ne hanno legittimamente evidenziato la spontaneità, precisione e coerenza logica, trovandone conferma nelle risultanze delle disposte intercettazioni ambientali e telefoniche svolte rispetto ai diversi episodi criminosi commessi dall'imputato nei confronti di altri giovani extracomunitari, indicativi appunto di analoghe modalità di condotta del (omissis) nei confronti delle sue vittime, coerenti con quanto fin dall'inizio narrato dallo stesso (omissis), fra l'altro quando nessun concreto elemento era stato ancora acquisito a carico del prevenuto.

Il richiamo alle disposte intercettazioni, quindi, vale a spiegare che le stesse avevano disvelato un chiaro *modus operandi* dell'imputato, il quale approfittava della sua qualità per avvicinare i giovani e costringerli a subire atti sessuali; in tal senso, la sentenza impugnata intende significare che quanto raccontato dall'(omissis) aveva trovato conferma nelle analoghe modalità di comportamento adottate dal (omissis) nei confronti degli altri uomini approcciati.

Per il resto, la sentenza impugnata ha dato conto adeguatamente di quanto riferito dalla giovane vittima, e cioè del fatto che il (omissis) aveva condotto il ragazzo presso il suo appartamento e, dopo avergli esplicitato il suo ruolo, e dunque la sua qualità, aveva dapprima reso manifesta la sua richiesta ("*ma non capisci che cosa voglio?*"), passando poi alle vie di fatto, iniziando a toccarlo nelle parti intime e a baciarlo sul collo. Legittimamente la Corte territoriale afferma che la violenza era consistita nel porre la vittima nella impossibilità di sottrarsi alla volontà dell'imputato, per la repentinità della sua azione, e che solo in seguito il giovane era riuscito a sottrarsi, dopo aver subito la violenta condotta a connotazione sessuale.

4. Priva di pregio è anche la terza censura, atteso che la sentenza impugnata ha compiutamente descritto i suddetti reati di violenza sessuale in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, chiaramente configurando il dolo

dell'imputato ed il suo abuso di autorità, avuto riguardo alla descritta posizione di preminenza da costui sfruttata a suo vantaggio, approfittando di giovani extracomunitari le cui sorti sulla loro permanenza in Italia dipendevano anche dalle iniziative che il (omissis) avrebbe intrapreso in merito, nella sua qualità di componente della Commissione Territoriale di (omissis) per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

Sotto questo profilo, la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, Rv. 279520 - 01). Del resto, è stato anche affermato che l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico - coincidenti con la qualifica di pubblico ufficiale - ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. 3, n. 33049 del 17/05/2016, Rv. 267402 - 01, in un caso di violenza sessuale commessa dal cappellano del carcere - incaricato di pubblico servizio - nei confronti dei detenuti).

5. Quanto al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che sul vizio parziale di mente nulla era stato dedotto dal ricorrente in sede di primo ricorso per cassazione, di talché la questione non è ammissibile in questa sede. In ogni caso, già la sentenza di primo grado aveva dato atto di quanto riferito sul punto dal perito dott. (omissis), il quale, all'esito di approfonditi accertamenti, aveva concluso nel senso che l'imputato non presentava alcuna infermità di mente penalmente rilevante.

Sul diniego delle attenuanti generiche può essere richiamata la congrua e logica motivazione resa sul punto dal primo giudice, laddove è stata evidenziata la cinica ed impudente reiterazione delle condotte delittuose commesse dall'imputato, ampiamente premeditate e quindi ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.



6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono le statuizioni riguardanti la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle costituite parti civili, secondo quanto specificato in dispositivo.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di (omissis) che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge, dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separati decreti di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 22 marzo 2022

Il Consigliere estensore  
Alessandro Ranaldi



Il Presidente  
Francesco Maria Ciampi

Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il Presidente Francesco Maria Ciampi è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il solo Consigliere estensore quale componente più anziano del Collegio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 10/03/2022  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

